DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2005

che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

[notificata con il numero C(2005) 2933]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/605/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi [1], in particolare l'articolo 19, punto ii),

considerando quanto segue:

(1) A norma delle regole generali di cui all'allegato II della decisione 93/195/CEE della Commissione [2], la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea è limitata ai cavalli che abbiano soggiornato per meno di 30 giorni in uno dei paesi terzi elencati nello stesso gruppo nell'allegato I di tale decisione.

(2) Considerato il livello del controllo veterinario e il fatto che i cavalli in questione sono tenuti separati da animali di stato sanitario inferiore, è opportuno estendere il periodo dell'esportazione temporanea a un massimo di 90 giorni e stabilire di conseguenza le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione sanitaria per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea al fine di partecipare a particolari corse, competizioni o manifestazioni culturali che si svolgano in Canada o negli Stati Uniti d'America.

(3) Nel 2005 la Scuola di equitazione spagnola di Vienna realizzerà spettacoli negli Stati Uniti d'America per commemorare il 60º anniversario del salvataggio dei cavalli lipizziani austriaci da parte del generale Patton alla fine della seconda guerra mondiale. Tali spettacoli vanno considerati una manifestazione equestre particolare alla quale possono essere applicate specifiche condizioni di reintroduzione.

(4) La decisione 93/195/CEE va pertanto modificata di conseguenza.

(5) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 1, il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— che hanno partecipato a particolari corse, competizioni o manifestazioni culturali in Canada o negli Stati Uniti d'America e possiedono i requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato III della presente decisione.»;

2) l'allegato III è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321).
[2] GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/211/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

ALLEGATO

«ALLEGATO III

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea in Canada e negli Stati Uniti d'America per un periodo massimo di 90 giorni al fine di partecipare a particolari corse, competizioni o manifestazioni culturali

N. del certificato:

Manifestazione particolare: Spettacoli negli Stati Uniti d'America nel 2005 realizzati dalla Scuola di equitazione spagnola di Vienna per commemorare il 60° anniversario del salvataggio dei cavalli lipizziani austriaci da parte del generale Patton

Paese terzo di spedizione:
(indicare il paese)

Ministero responsabile:
(indicare il nome del ministero)

I. *Identificazione del cavallo*

a) Numero del documento di identificazione:

b) Convalidato da:
(nome dell'autorità competente)

II. *Origine del cavallo*

Il cavallo è spedito da:
(luogo di spedizione)

a:
(luogo di destinazione)

per via aerea:
(indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. *Informazioni sanitarie*

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra possiede i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva equina, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia ([1]);

c) non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;

d) da quando è stato introdotto nel paese di spedizione ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario, è stato alloggiato in stalle separate e non è venuto a contatto con altri equidi di stato sanitario inferiore;

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che a norma della legislazione comunitaria è considerato infetto da peste equina;

g) non proviene da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria, né è venuto a contatto con equidi provenienti da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria e soggetti alle seguenti condizioni:

i) se gli animali appartenenti a specie sensibili a una o più delle malattie di seguito citate non sono stati tutti allontanati dall'azienda, il divieto è durato:

— per l'encefalomielite equina, sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi affetti dalla malattia o del loro allontanamento dall'azienda,

— per l'anemia infettiva equina, il tempo necessario per effettuare due test di Coggins a un intervallo di tre mesi, con esito negativo, su campioni prelevati dagli animali rimasti nell'azienda dopo l'abbattimento degli animali infetti,

— nel caso della rabbia, un mese dall'ultimo caso registrato,

— nel caso del carbonchio ematico, 15 giorni dall'ultimo caso registrato;

ii) se tutti gli animali appartenenti a specie sensibili alla malattia sono stati macellati o allontanati dall'azienda, il periodo di divieto è di 30 giorni, o di 15 giorni in caso di carbonchio ematico, a decorrere dalla data di pulizia e disinfezione dei locali a seguito dell'eliminazione o dell'allontanamento degli animali;

h) proviene da un'azienda:

i) nella quale non si applicavano divieti relativi alla stomatite vescicolosa e negli ultimi sei mesi l'animale non è venuto a contatto con equidi di aziende nelle quali si applicavano tali divieti [2],

oppure

ii) indenne da stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti la spedizione e nella quale l'animale nei detti 30 giorni è stato protetto da insetti vettori ed è stato sottoposto a uno dei seguenti test sanitari effettuati su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di protezione dai vettori:

— una prova di neutralizzazione del virus con esito negativo, con una diluizione del siero 1:12 [2],

oppure

— un test sierologico effettuato, con esito negativo, conformemente al capitolo 2.1.2 del Manuale sulle prove diagnostiche e i vaccini per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE) [2];

i) a conoscenza del sottoscritto non ha avuto contatti con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nel corso degli ultimi quindici giorni.

IV. *Informazioni in merito al soggiorno e alla quarantena*

a) Il cavallo è entrato nel territorio del paese di spedizione il (indicare la data).

b) Il cavallo è arrivato nel paese di spedizione da uno Stato membro della Comunità europea ([2]) o da ([2]) (indicare il nome del paese dal quale il cavallo è arrivato nel paese esportatore), che fa parte dei paesi dell'America del Nord elencati nel gruppo C dell'allegato I della decisione 2004/211/CE.

c) Al momento dell'introduzione nel paese di spedizione il cavallo era soggetto a condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle fissate dal presente certificato.

d) Per quanto sia possibile accertare e in base all'acclusa dichiarazione del proprietario ([2]) del cavallo o del suo rappresentante ([2]) (che forma parte integrante del presente certificato), il cavallo non ha soggiornato all'esterno della Comunità europea per 90 giorni consecutivi, od oltre, compreso il giorno previsto per il ritorno secondo il presente certificato, né ha soggiornato fuori dei paesi di cui sopra.

V. L'animale è trasferito in un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione, e costruito in modo che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

VI. *Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.*

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale (*)

.....

Nome in lettere maiuscole e qualifica.

(*) Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del modulo stampato.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto
(indicare il nome del proprietario del cavallo (2) di cui sopra, o del suo rappresentante (2) , in stampatello)

dichiara quanto segue:

— il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente;

— il cavallo è trasferito solo tra aziende sotto il controllo delle autorità competenti centrali del paese di spedizione;

— il cavallo è stato esportato da uno Stato membro dell'Unione europea il (indicare la data).

.....
(luogo e data) (firma)

(1) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso l'Unione europea o l'ultimo giorno lavorativo precedente.

(2) Cancellare la menzione non pertinente.»